

Oggetto:
REGOLAMENTO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - APPROVAZIONE

COMUNE DI PAGANI

PROVINCIA DI SALERNO

Settore Pianificazione – Edilizia Privata e Servizi Cimiteriali

Regolamento Commissione Locale per il Paesaggio

Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.3 del 30/03/2016

Art. 1 - Oggetto

- 1.** Il presente regolamento disciplina le funzioni e l'organizzazione della Commissione Locale per il Paesaggio, di seguito denominata per brevità "Commissione", istituita con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/05/2015, ai sensi dell'art.148 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs.n° 42/2004).
- 2.** La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Pagani.
- 3.** A seguito di specifiche successive convenzioni ai sensi dell' art. 30 del D. Lgs. 267/2000, la competenza potrà essere estesa ad altri comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.

Art. 2 - Competenze

- 1.** La Commissione Locale per il Paesaggio rappresenta la struttura in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico - scientifiche, nonchè di garantire la necessaria differenziazione tra l'attività di tutela paesaggistica e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico - edilizia, così come prescritto dal comma 6 dell'articolo 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42/2004 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*".
- 2.** Alla Commissione è attribuito il compito di esprimere parere obbligatorio nell'ambito della procedura di autorizzazione paesaggistica svolta ai sensi del comma 3 dell'articolo 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*", nel rispetto della funzione di sub-delega assegnata al Comune dai provvedimenti normativi regionali (L.R. 10/82 e L.R. 16/04). Alla Commissione possono essere altresì attribuiti compiti di consulenza su tutte le questioni che l'Amministrazione comunale riterrà opportuno sottoporle per lo specifico fine di salvaguardia dei valori ambientali, paesistici, architettonici e monumentali.
- 3.** Con riferimento all'esercizio della propria competenza tecnico-scientifica, i pareri espressi possono riguardare esclusivamente le valutazioni in ordine alla tutela paesaggistica, con esplicita esclusione delle valutazioni di carattere urbanistico-edilizio.
- 4.** La Commissione esprime i propri pareri prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, gli indirizzi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici e/o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica della tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene, se esistenti.
- 5.** La Commissione a tal fine può:
 - a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa; la richiesta può essere avanzata una sola volta a meno di motivate esigenze legate alla complessità dell'intervento;
 - b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
 - c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
 - d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.

Art. 3 - Composizione

Ai sensi dell'articolo 81, comma 1, della LR.11 marzo 2005, n.12 è istituita la Commissione per il Paesaggio, chiamata negli articoli seguenti "Commissione"

La Commissione è l'organo collegiale di consulenza tecnica del comune in materia di tutela paesaggistico - ambientale.

La Commissione è composta cinque commissari di provata e documentata esperienza in materia ambientale e paesaggistica.

Oggetto:

REGOLAMENTO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - APPROVAZIONE

Alla Commissione interviene, un funzionario dell'Ufficio Urbanistica ed Edilizia, il segretario verbalizzante, nonché il tecnico Responsabile Unico del procedimento, individuato con..... per la necessaria assistenza nella fase istruttoria.

Art. 4 - Nomina, durata e compensi

1. La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale, in conformità della disciplina di cui all'allegato alla L.R. n. 10/1982.
2. Con tale atto viene altresì nominato il Presidente.
3. In occasione della seduta di insediamento la Commissione nomina, a sua volta e al suo interno, il Vice Presidente
4. Per la nomina dei membri esperti ogni Consigliere può esprimere un solo nominativo.
5. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 3.
6. Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata, nonché gli eventuali ulteriori titoli (esperienze professionali, partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio) riguardanti la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici dovranno risultare dal curriculum vitae presentato dai candidati.
7. La durata in carica della Commissione è di.....
8. Prima della scadenza del mandato dovrà essere pubblicato un nuovo avviso di presentazione delle candidature al fine di procedere alla nomina dei componenti in tempo utile ad evitare il più possibile il blocco amministrativo del rilascio delle autorizzazioni.
9. La Commissione in carica si intende comunque prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre sessanta giorni dalla scadenza.
10. I componenti esperti sono scelti tra i tecnici esterni all'Amministrazione aventi i requisiti previsti in materia di tutela paesaggistico - ambientale.
11. Ai sensi l'art. 6, comma 1, della Legge n. 122/2010 e ss.mm.i., testualmente prevede che *"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto&legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera... omissis..."* ;

Art. 5 - Casi di incompatibilità

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro di altre Commissioni Comunali eventualmente operanti nel settore urbanistico-edilizio.
2. Sono parimenti incompatibili i dipendenti del Comune e gli Amministratori comunali cessati dalla carica nell'ultimo quinquennio, i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
3. Ai membri esperti si applicano altresì le disposizioni di cui al d. lgs. 8.4.2013, n. 39 e s.m.i., in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni.
4. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, nonché alla votazione allontanandosi dall'aula. L'obbligo di astensione sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al sesto grado, o al coniuge. Di ciò deve essere fatta esplicita menzione nel verbale della seduta.
5. Vi è interesse all'argomento quando il componente partecipi alla progettazione e direzione lavori, anche parziale, ovvero intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando l'intervento afferisca ad interessi diretti del componente, dei suoi diretti congiunti e degli affini entro il sesto grado.

Art. 6 - Casi di decadenza dei commissari

Oggetto:

REGOLAMENTO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - APPROVAZIONE

1. Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, anche se sorte successivamente alla nomina, determinano *ipso facto* la decadenza da componente della Commissione.
2. E' causa di decadenza l'ingiustificata assenza in più di tre riunioni consecutive della Commissione, come anche, in generale, l'esistenza di gravi e giustificati motivi a carico del singolo componente che impediscano il regolare funzionamento della Commissione.
3. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, la decadenza è pronunciata con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, che provvede, contestualmente, alla nomina di un nuovo componente, con le medesime competenze professionali del membro decaduto, e con le medesime modalità.
4. Il componente nominato in sostituzione di quello decaduto, dimissionario o revocato, resta in carica fino alla scadenza naturale della commissione.

Art. 7 - Convocazione e funzionamento

1. La Commissione è convocata dal Presidente a mezzo posta elettronica certificata almeno tre giorni prima della data di convocazione.
2. La Commissione si riunirà in seduta ordinaria di regola una volta ogni due settimane, ricorrendone i presupposti, e in seduta straordinaria ogni qualvolta sia necessario, in relazione alla presenza ed alla complessità delle pratiche da esaminare.
3. L'Ufficio mette a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame.
4. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre dei componenti esperti in carica, e del Presidente.
5. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità, il voto del Presidente conta doppio.
6. L'eventuale astensione dal voto deve essere congruamente motivata.
7. La Commissione deve sempre motivare, anche se in maniera sintetica, l'espressione del proprio parere, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti.
8. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
9. La Commissione ha facoltà di sentire il progettista per avere chiarimenti sui progetti sottoposti ad esame.
Il progettista potrà partecipare alla seduta della Commissione nella sola parte in cui viene illustrato il progetto da lui presentato e dovrà allontanarsi successivamente. La convocazione del progettista avverrà con le medesime forme e tempi dei membri della Commissione.
10. Nell'esame dei progetti deve essere rispettato l'ordine cronologico risultante dalla data di protocollo della domanda o dell'integrazione della documentazione.
11. Qualsiasi deroga all'ordine cronologico deve essere motivata sul verbale della seduta.
12. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta che deve indicare il luogo e la data della riunione, il numero ed i nominativi dei presenti, il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato, il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori, l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
13. Il verbale, come anche gli elaborati di progetto significativi, sono firmati dal segretario estensore, dal Presidente e dai membri componenti la Commissione.
14. I verbali delle sedute sono raccolti in apposito registro custodito dal segretario della Commissione.
15. Nello svolgimento dell'attività presso la Commissione Locale per il Paesaggio i componenti si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 8 - Termini per l'espressione del parere

- I. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, di regola non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini previsti dalla normativa in vigore.

Oggetto:

REGOLAMENTO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - APPROVAZIONE

2. La Commissione deve esprimersi comunque in un tempo utile ad assicurare il rispetto dei termini di legge.

3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

Art. 9 - Rapporto con le strutture organizzative del Comune

1. Rientra nei diritti di ciascun commissario richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali, utili all'espressione del parere.

2. È assicurata dagli Uffici comunali la predisposizione di una sede e di attrezzature e/o materiali necessari all'espletamento del mandato della Commissione.

Art. 10 - Rilascio autorizzazioni paesaggistiche

L'Amministrazione comunale attua la separazione delle competenze in materia edilizia e di paesaggio attraverso le attività della Commissione disponendo, mediante apposite disposizioni organizzative, che le autorizzazioni paesaggistiche vengano rilasciate da soggetto diverso da quello competente in materia di rilascio delle autorizzazioni edilizie.

Art.11- Casi di esclusione del parere

Il parere della Commissione è escluso nei seguenti casi:

1. Opere soggette a Permesso di costruire o DIA, non comprese nei casi di obbligatorietà del parere, di cui al precedente articolo due ;

2. Richieste di voltura dei provvedimenti abilitativi;

3. Richieste di proroga dei termini di inizio o fine lavori;

4. Istanze per le quali il diniego del provvedimento abilitativo sia da motivarsi esclusivamente per ragioni giuridiche connesse, ad esempio al titolo, alla idoneità giuridica urbanistica dell'area, alla mancanza di assenso del condominio per interventi su aree comuni, infine per carenza documentale non integrata in sede istruttoria tale da determinare la reiezione dell'istanza.

Art. 12 - Successive modifiche

1. Il presente Regolamento può essere modificato in tutto o in parte con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale.

Art. 13. Norme transitorie, finali e di indirizzo

1. Sulle varianti a permessi di costruire o a denunce di inizio attività in corso di validità o rilasciati sulla scorta di parere della Commissione Edilizia Integrata dagli esperti, la Commissione per il Paesaggio si esprime solo sulla compatibilità delle opere oggetto di variante, nel rispetto del parere espresso dalla precedente Commissione.

2. Sulle pratiche edilizie in attuazione di piani attuativi comunque denominati, approvati sulla scorta di parere favorevole rilasciato dalla Commissione Edilizia Integrata dagli esperti, la Commissione per il Paesaggio si esprime in merito ad un maggior dettaglio di definizione del progetto esecutivo, nel rispetto del parere espresso dalla precedente Commissione.

3. Secondo i principi di economicità, efficacia, efficienza e snellimento dei procedimenti amministrativi, le pratiche edilizie sottoposte al parere della Commissione del paesaggio fatti salvi i casi di situazioni complesse, può operare la convocazione congiunta della Commissione per il Paesaggio con altre Commissioni tecniche attinenti la pratica da esaminare

4. Secondo il principio di deregolamentazione, il presente Regolamento dovrà essere recepito nel nuovo Regolamento Edilizio Comunale, e nelle more, comunque applicato.